

Assicurazione tutela legale

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Tutela Legale Attività Professionali"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che prevede il rimborso delle spese legali (giudiziali e stragiudiziali).



Che cosa è assicurato?

Sezione Garanzia Attività Professionale

<u>Forma Base</u>: ambito professionale e relativa attività connessa, con garanzie ridotte rispetto alla Forma Completa di seguito indicata;

Forma Completa: ambito professionale e relativa attività connessa, con garanzie più estese rispetto alla precedente Forma Base;

- Garanzia Cyber Risk: ambito di copertura dell'attività professionale per furti di identità digitale e danni conseguenti;
- Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul Lavoro: ambito di copertura dell'attività professionale relativa alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul Lavoro-coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori (garanzia dedicata ai Progettisti): ambito di copertura dell'attività professionale;
- Sezione Garanzia Tutela dei dati personali: ambito di copertura dell'attività professionale relativa alla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- Sezione Garanzia Veicoli a motore:
 Forma base: veicoli a motore di proprietà/uso del professionista/Studio professionale identificati nella Scheda di Polizza;

Forma completa: veicoli a motore di proprietà/uso del professionista/Studio professionale con garanzie più estese rispetto alla precedente Forma Base.

Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente: copertura a favore del professionista e/o Studio professionale per eventi legati alle patenti di guida di dipendenti e collaboratori identificati in Scheda di Polizza.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- La vita privata
- L'attività aziendale



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



2



Dove vale la copertura?

- ✓ Per Tutte le Sezioni Garanzie (tranne la Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente Sezione II eventi legati alla patente di guida): l'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
- ✓ Per la sola Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente Sezione II eventi legati alla patente di guida: l'assicurazione vale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, Principato di Monaco, Liechtenstein, e Andorra.



Che obblighi ho?

-Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

-In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale con maggiorazione del premio rispettivamente del 4%, 5%, 6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite. Puoi pagare il premio tramite:

- 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del contratto e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo Danni.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

DIP-TU32-ed.01012019



Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutela Legale Attività Professionali"

01/01/2019 – il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n.018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell' Impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell' Impresa www.allianz.it. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592;
- e il valore dell'indice di solvibillità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Impresa assicura gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per violazioni di legge o lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza. L'Impresa si impegna comunque a esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.



Gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni.
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata;

Relativamente alle spese attinenti l'esecuzione forzata, le stesse sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.

Informazioni legali telefoniche

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della copertura assicurativa l'Assicurato, telefonando al **numero verde Allianz 800/68.68.68** -attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24- può ottenere informazioni su:

- garanzie;
- rischi assicurati;
- condizioni contrattuali;
- modalità e termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere.

Copertura Cyber Risk

La copertura assicurativa vale per:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela e ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione on-line.

Sezione Garanzia Attività Professionale-Forma Base

(acquistabile in alternativa alla garanzia Attività Professionale – forma Completa)

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato e dei suoi collaboratori/dipendenti/ lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro, nonché nei confronti dei lavoratori somministrati, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

La copertura assicurativa vale per:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile: in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile tale garanzia vale solo dopo l' esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'assicuratore di responsabilità civile; nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di responsabilità



	civile, la presente garanzia opera a primo rischio.
Sezione Garanzia Attività Professionale- Forma Completa (acquistabile in	La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato e dei suoi collaboratori/dipendenti/ lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro, nonché nei confronti dei lavoratori somministrati, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.
alternativa alla garanzia Attività	In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.
Professionale – forma Base)	La copertura assicurativa vale per: - azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
	 difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
	 la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile: in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile tale garanzia vale solo dopo l'esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'assicuratore di responsabilità civile; nel caso in cui la
	polizza di responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di responsabilità
	civile, la presente garanzia opera a primo rischio; - le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti nel Libro
	Unico del Lavoro, con i lavoratori interinali o con quelli parasubordinati in genere; - le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili in cui il
	professionista esercita la sua attività; - l'azione legale e/o la procedura arbitrale inerenti contratti assicurativi che riguardano la responsabilità civile dell'Assicurato e/o l'incendio e il furto relativi ai locali in cui il professionista svolge l'attività professionale.
Sezione Garanzia	La copertura assicurativa vale per:
Salute e Sicurezza sul lavoro	- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di dipendenti o di terzi;
	 la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente
	quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. - la difesa nei procedimenti amministrativi.
Sezione Garanzia	La copertura assicurativa è prestata a favore del Contraente nelle persone dei Legali
Salute e Sicurezza sul lavoro- Coordinatore	Rappresentanti, Dirigenti e Preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/08.
per la progettazione o	In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.
per l'esecuzione dei	La copertura assicurativa vale per:
lavori (concedibile solo alla	- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di dipendenti o di terzi;
categoria dei	- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
Progettisti quali:	- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente
ingegneri, architetti e	quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga
geometri ed	derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del
acquistabile in abbinamento	procedimento diverso da quello sopra indicato.
obbligatorio alla	- la difesa nei procedimenti amministrativi.



La copertura assicurativa è prestata a favore del Contraente, nelle persone del Titolare, dei Responsabili del Trattamento dei dati e degli Incaricati nello svolgimento della propria attività professionale. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente. La copertura vale per fatti direttamente connessi all'applicazione della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed opera con riguardo alle seguenti fattispecie: - la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; - la difesa penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione; - la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa in base all'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma. Qualora la copertura di responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio. La copertura assicurativa è prestata a favore veicoli a motore indicati nella Scheda di Polizza, compreso il rischio derivante dal traino di rimorchi e/o semirimorchi purché trainati dalla motrice assicurata, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati. In caso di controversie tra più persone assicurate con
La copertura assicurativa è prestata a favore dei veicoli a motore indicati nella Scheda di Polizza, compreso il rischio derivante dal traino di rimorchi e/o semirimorchi purché trainati dalla motrice assicurata, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza, la garanzia si intende prestata unicamente a favore del Contraente. La copertura vale per: - l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali, o per le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;



- conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, in seguito ad incidenti stradali; tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. Restano quindi esclusi i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;
- le controversie contrattuali riguardanti l'autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza.

Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente

(la garanzia è composta dalla Sezione I "eventi legati alla circolazione stradale" e dalla Sezione II "eventi legati alla patente di guida" acquistabili solo in abbinamento obbligatorio)

Nel caso in cui l'Attività Professionale assicurata sia organizzata in forma di Ditta Individuale e/o di Società di Persone, la copertura assicurativa è prestata esclusivamente a favore dei dipendenti e dei collaboratori in genere, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività professionale.

Nel caso in cui l'Attività Professionale assicurata sia organizzata in forma di Società di Capitali, la copertura assicurativa è prestata esclusivamente a favore dei dipendenti, dei collaboratori in genere, degli amministratori, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività professionale.

Sezione I – eventi legati alla circolazione stradale

La copertura assicurativa vale per:

- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, o la costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi in seguito ad eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi in conseguenza di eventi derivanti da incidenti stradali;
- i ricorsi e/o opposizione contro i provvedimenti di sospensione e/o ritiro della patente di guida a seguito di incidenti stradali che abbiano provocato la morte o lesioni personali gravi;
- il ricorso e/o l'opposizione verso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti, per singola violazione, secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata al codice della strada;
- il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale

Sezione II – eventi legati alla patente di guida

L'Impresa si obbliga a corrispondere al Contraente

- a) una Diaria giornaliera indicata nella Scheda di Polizza, in caso di sospensione temporanea della patente in conseguenza di incidenti stradali che abbiano provocato la morte o lesioni personali ed in ogni altro caso di investimento di persona. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione;
- b) il Rimborso delle spese sostenute per conto del dipendente per la sua partecipazione a un corso di aggiornamento presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata nella Scheda di Polizza;
- c) una Indennità forfettaria in caso di sospensione a tempo indeterminato della patente indicata nella Scheda di Polizza per esaurimento totale dei punti;
- d) una Indennità forfettaria in caso di revoca della patente indicata nella Scheda di Polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.



Che cosa NON è assicurato

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.





Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Esclusioni valide per tutte le Sezioni/Garanzie

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

Esclusioni Sezione Garanzia Attività Professionale-Forma Base

Esclusioni Sezione Garanzia Attività Professionale-Forma Base

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- controversie con Istituti di Assicurazione, Previdenziali e Sociali;
- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in -acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;
- controversie relative a cariche sociali/ elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- controversie di valore inferiore a Euro 258;

Esclusioni Sezione Garanzia Attività Professionale- Forma Completa

Esclusioni Sezione Garanzia Attività Professionale – Forma Completa

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
 in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- ex art. 28 Statuto dei Lavoratori -comportamento antisindacale- e in materia di licenziamenti collettivi;
- per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- controversie contrattuali, compreso il relativo recupero crediti, salvo quanto previsto, alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alle controversie individuali di lavoro, alle controversie contrattuali derivanti dalla locazione degli immobili assicurati in cui il professionista esercita la sua attività e alle controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dal professionista.
- controversie relative a cariche sociali/ elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;



	Milait
	- controversie di valore inferiore a Euro 258;
	Esclusioni Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro
Esclusioni Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul Iavoro	 La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti: derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali; conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; controversie contrattuali ivi compreso il recupero crediti;
Esclusioni Sezione	Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro- Coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei
	lavori
Esclusioni Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro- Coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori	 La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti: derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali; conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; derivanti da controversie di valore inferiore a €. 258.
	Esclusioni Sezione Garanzia Tutela dei dati personali
Esclusioni Sezione Garanzia Tutela dei dati personali	 La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti: derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali; conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
	Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli a motore- forma base
Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli a motore- forma base	L'assicurazione non è prestata per: le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali; le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione al ricorso per il riottenimento della patente; controversie di valore inferiore a Euro 258. L'assicurazione non vale, inoltre: se per i mezzi assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti, o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto agli obblighi previsti per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI.
	Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli a motore- forma completa
Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli a motore- forma completa	 L'assicurazione non é prestata per: le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali; le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e

serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;



- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;
- controversie di valore inferiore a Euro 258.

L'assicurazione **non vale, inoltre**:

- se per i mezzi assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto agli obblighi previsti per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI.

Esclusioni Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente-Sezione I

Esclusioni Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente- Sezione I

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto alla Sezione "Che cosa è assicurato" della presente Garanzia per la difesa nei procedimenti penali;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nella sezione "Che cosa è assicurato" per il ricorso contro provvedimenti di sospensione, revoca o ritiro della patente, il ricorso e/o l'opposizione verso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazione delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio pari o superiore a 5 punti per singola violazione;
- le controversie di valore inferiore a Euro 258.

L'assicurazione non vale inoltre:

- se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale;
- se per il veicolo a motore guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;
- se al conducente sia stata contestata la guida in stato di ebbrezza- o la guida sotto l'influenza di sostante stupefacenti- o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Esclusioni Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente- Sezione II

La copertura assicurativa non è operante quando i provvedimenti inerenti la patente:

- dipendono da fatto doloso del titolare della patente;
- dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.187 del codice della strada;
- dipendono dal mancato adempimento degli obblighi previsti dal codice della strada inerenti l'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

FRANCHIGIE, LI	MITI DI INDENNIZZO
Per tutte le Sezioni/Garanzie	- Limite di indennizzo per oneri di registrazione degli atti



	T	
	giudiziari	
	- Limite di indennizzo per spese per un secondo legale	
	domiciliatario, unicamente in fase giudiziale	
Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente – Sezione II –eventi legati alla patente di guida - Rimborso delle spese sostenute per conto del dipendente per la sua partecipazione a un corso di aggiornamento per ottenere il recupero di punti persi sulla patente	Limite di indennizzoValore in lite minimo	
Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente – Sezione I	Valore in lite minimo	
Sezione Garanzia Attività professionale – forma base e	- Franchigia opzionale	
forma completa	- Valore in lite minimo	
Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro	Franchigia opzionale	
Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro- coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori	Valore in lite minimo	
Sezione Garanzia Tutela dei dati personali	Franchigia opzionale	
Sezione Garanzia veicoli a motore- forma base e	- Franchigia opzionale	
completa	- Valore in lite minimo	
Esemplificazione dell'applicazione dei limiti di copertura		
Esclusione della copertura per controversie/procedimenti il cui valore in lite sia inferiore ad Euro 258.		

1111

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro -Tutte le Garanzie (tranne Garanzia Indennità Sospensione Patente Sezione II- eventi legati alla sospensione della patente di guida)

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.

In caso di mancato rispetto di tali obblighi, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Denuncia di sinistro Garanzia Indennità Sospensione Patente-Sezione II- eventi legati alla sospensione della patente di guida

Ad integrazione di quanto sopra indicato, il Contraente deve:

- comunicare entro 3 giorni all'Impresa, a mezzo telefax, raccomandata, l'avvenuto ritiro o sospensione del documento di guida allegando, non appena ne venga in possesso, copia di tutti i provvedimenti a lui notificati;
- fornire all'Impresa i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento;



	 prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che l'Impresa intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento; attivare, previo accordo con l'Impresa, la procedura di ricorso contro il provvedimento di ritiro o di sospensione. 	
	Prescrizione	
	I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta relativa all'attività professionale assicurata) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione del cambio di attività professionale assicurata) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.	
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.	

Qua	ando e come devo pagare?
Premio	Ad ogni scadenza annuale, le somme assicurate e/o i massimali ed i Limiti di Indennizzo possono essere adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT. Premesso che con l'espressione: - "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT; - "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade l'annualità di Premio; alla scadenza di ogni annualità di Premio, il Premio stesso, i massimali ed i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza vengono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente esclusivamente se da tale confronto dovesse risultare un aumento dell'indice. Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie ed i valori in lite minimi e massimi eventualmente previsti dalle presenti condizioni contrattuali e/o indicati nella Scheda di Polizza. Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, che provvederà a comunicare tempestivamente, ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte la parte di Premio pagata relativa al periodo di rischio non trascorso e non goduto sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Per le controversie contrattuali la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia dell'assicurazione.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Professionisti che vogliono garantirsi il rimborso degli oneri relativi all'assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessario a tutela degli interessi per violazioni di legge connesse all'esercizio dell'attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%.

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.
	L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
	I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".
	I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;



PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTO risoluzione delle controversie, q	c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. RITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di uali:
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione tutela legale

Tutela Legale Attività Professionali

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione TU32 - 01/01/2019



Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.- Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Societa' controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco - Codice 01





Servizio Clienti

Pronto Allianz — 800-68-68-68



Glossario

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Assistenza stragiudiziale:

attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione

giudiziaria

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contravvenzione tipo di reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni o omissioni coscienti e volontarie, sia che

il suo comportamento risulti colposo, sia che il suo comportamento risulti doloso. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo

dell'assicurato.

Controversia contrattuale:

controversia derivante da inadempimento/violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite

contratti, patti o accordi.

Delitto colposo: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per

negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità

giudiziaria.

Delitto doloso: è doloso o secondo l'intenzione il reato posto in essere con previsione e Si considerano tali tutti i

delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi lo ha commesso a

risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o in una lesione di un diritto altrui. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato "extracontrattuale", perché tra danneggiato e

responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Impresa: Allianz S.p.A.

Imputazione penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante

Informazione di Garanzia. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il

titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Insorgenza del sinistro:

coincide con il momento in cui viene violata una norma di legge o si verifica la lesione del diritto che fa insorgere la controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della

garanzia assicurativa.

Oneri fiscali: sono le spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di

atti (ad esempio sentenze, decreti)

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme

speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del contravvenzioni, al contravvenzioni, al contravio la volontà à irrilevente.

soggetto che li ha posti in essere; per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

Sinistro: - per la difesa penale si identifica con il giorno in cui è stato commesso il reato;

- per le vertenze contrattuali si identifica con il momento in cui una delle parti ha posto in

essere il comportamento non conforme alle norme o agli accordi intercorsi;

- per le vertenze extracontrattuali si identifica nel momento in cui si verifica l'evento dannoso,

indipendentemente dalla data di richiesta di risarcimento.

Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro

o la prevengono.



AVVERTENZA: Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

GARANZIA ATTIVITA' PROFESSIONALE

- -Attività Professionale forma BASE
- -Attività Professionale forma COMPLETA

GARANZIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

GARANZIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE O PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI GARANZIA TUTELA DEI DATI PERSONALI

GARANZIA VEICOLI A MOTORE

- -Veicoli a Motore forma BASE
- -Veicoli a Motore forma COMPLETA

GARANZIA INDENNITA' SOSPENSIONE PATENTE

- -Sezione I eventi legati alla circolazione
- -Sezione II eventi legati alla patente di guida

OPERATIVITA'

IN CASO DI SINISTRO

CONDIZIONI PARTICOLARI



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 3- Pagamento del premio

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 6- Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è proprogata per un anno e così successivamente.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente o all'Assicurato qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.



OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 12 - Cosa assicuriamo

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per violazioni di legge o lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza. L'Impresa si impegna comunque a esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

Gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lqs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche e integrazioni;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese per l'intervento d un perito nominato dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 250;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata;

Relativamente alle spese attinenti l'esecuzione forzata, le stesse sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

Art.13 – Informazioni legali telefoniche

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della copertura assicurativa l'Assicurato, telefonando al numero verde Allianz 800/68.68.68 -attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24- può ottenere informazioni su:

- garanzie;
- i rischi assicurati;
- condizioni contrattuali;
- modalità e termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere.

Art. 14 – Copertura Cyber Risk

Gli oneri di cui al precedente articolo 12 - "Cosa assicuriamo", sono altresì indennizzabili anche in quanto consequenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela e ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione on-line.

GARANZIA ATTIVITA' PROFESSIONALE

La garanzia "Attività Professionale in forma BASE" è alternativa alla garanzia "Attività Professionale in forma COMPLETA

1) Attività Professionale - forma BASE

Art. 15 – Persone assicurate

L'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato e dei suoi collaboratori/dipendenti/ lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro, nonché nei confronti dei lavoratori somministrati, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 16 – Le prestazioni della copertura assicurativa

Gli oneri di cui all'articolo 12 - "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto consequenti a:

azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;



- difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile: in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile tale garanzia vale solo dopo l'esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'assicuratore di responsabilità civile; nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la presente garanzia opera a primo rischio;

Art. 17- Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'articolo 16 "Le prestazioni della copertura assicurativa", per la difesa nei procedimenti penali;
- consequenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: querre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- controversie con Istituti di Assicurazione, Previdenziali e Sociali;
- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'articolo 16 "Le prestazioni della copertura assicurativa
- le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;
- controversie relative a cariche sociali/ elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- controversie di valore inferiore a Euro 258:

2) Attività Professionale - forma COMPLETA

Art. 18 – Persone assicurate

L'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato e dei suoi collaboratori/dipendenti/ lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro, nonché nei confronti dei lavoratori somministrati, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 19 – Le prestazioni della copertura assicurativa

Gli oneri di cui all'articolo 12 - "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile: in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile tale garanzia vale solo dopo l'esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'assicuratore di responsabilità civile; nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la presente garanzia opera a primo rischio;
- le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro, con i lavoratori interinali o con quelli parasubordinati in genere;
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili in cui il professionista esercita la sua
- l'azione legale e/o la procedura arbitrale inerenti contratti assicurativi che riquardano la responsabilità civile dell'Assicurato e/o l'incendio e il furto relativi ai locali in cui il professionista svolge l'attività professionale.

Art. 20- Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:



- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'articolo 19 "Le prestazioni della copertura assicurativa", per la difesa nei procedimenti penali;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'articolo 19 "Le prestazioni della copertura assicurativa";
- ex art. 28 Statuto dei Lavoratori -comportamento antisindacale- e in materia di licenziamenti collettivi;
- per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- controversie contrattuali, salvo quanto previsto dall'articolo 19 "Le prestazioni della copertura assicurativa", ivi compreso il recupero crediti;
- controversie relative a cariche sociali/ elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- controversie di valore inferiore a Euro 258;

GARANZIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 21 – Persone assicurate

La copertura assicurativa è prestata a favore del Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti, Dirigenti e Preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/08.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 22 – Le prestazioni della copertura assicurativa

Gli oneri di cui all'articolo 12 - "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a fatti direttamente connessi con le funzioni professionali svolte in nome e per conto del Contraente, in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e delle normative pregresse, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; la copertura opera con riguardo alle sequenti fattispecie:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di dipendenti o di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.
- la difesa nei procedimenti amministrativi.

Art. 23- Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 22 "le prestazioni della copertura assicurativa" per la difesa nei procedimenti penali
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- controversie contrattuali ivi compreso il recupero crediti;

GARANZIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE O PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Garanzia acquistabile solo in abbinata alla garanzia Attività Professionale. Garanzia dedicata alla categoria Progettisti (ingegneri, architetti e geometri)

Art. 24 – Persone assicurate

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato nella qualità di Coordinatore per la Progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori per gli incarichi assunti nello svolgimento della sua attività professionale.

Art. 25 – Le prestazioni della copertura assicurativa



Gli oneri di cui all'articolo 12 - "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a fatti direttamente connessi con le connessi con le funzioni professionali svolte, in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nei Decreti Legislativi 81/08 e 494/96, e delle normative pregresse, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; la copertura opera con riguardo alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di dipendenti o di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.
- la difesa nei procedimenti amministrativi.

Art. 26- Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 25 "le prestazioni della copertura assicurativa" per la difesa nei procedimenti penali
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- derivanti da controversie di valore inferiore a €. 258.



GARANZIA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 27 – Persone assicurate

La copertura assicurativa è prestata a favore del Contraente, nelle persone del Titolare, dei Responsabili del Trattamento dei dati e degli Incaricati nello svolgimento della propria attività professionale.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Titolare del trattamento dei Dati Personali.

Art. 28 – Le prestazioni della copertura assicurativa

Gli oneri di cui all'articolo 12 - "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali, contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 e nella normativa pregressa, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del trattamento dei dati personali; la copertura opera con riguardo alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.
- la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione.
- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile a integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa ex art. 1917 del Codice Civile, 3° comma. Qualora la copertura di responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.

Art. 29- Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 28 "Le prestazioni della copertura assicurativa" per la difesa nei procedimenti penali
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;

GARANZIA VEICOLI A MOTORE

La garanzia "Veicoli a Motore forma base" è alternativa alla garanzia "Veicoli a Motore forma completa"

1) Veicoli a Motore- forma BASE

Art. 30 – Persone assicurate

L'assicurazione vale per i veicoli a motore indicati nella Scheda di Polizza, compreso il rischio derivante dal traino di rimorchi e/o semirimorchi purché trainati dalla motrice assicurata, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza, la garanzia si intende prestata unicamente a favore del Contraente.

Art. 31 – Le prestazioni della copertura assicurativa

Gli oneri di cui all'articolo 12 - "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a:

- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali, o per le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il ritiro o il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;

Art. 32 – Garanzie complementari

L'Impresa garantisce inoltre il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del mezzo indicato nella Scheda di



Polizza dal luogo dell'incidente stradale fino all'officina di riparazione più vicina, con le seguenti modalità:

- fino a Euro 52 per autovetture, motocicli, motocarri e autocarri con peso a pieno carico fino a 35 quintali;
- fino a Euro 103 per tutti gli altri autoveicoli;
 - fino a un massimo di Euro 103 delle spese occorrenti per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro stradale o dal pronto soccorso al più vicino ospedale, nel caso in cui l'Assicurato o il conducente o i trasportati del veicolo indicato nella Scheda di Polizza, coinvolti in un incidente stradale con Terzi, abbiano riportato lesioni;
- fino ad un massimo di Euro 130 delle spese di trasporto del mezzo indicato nella Scheda di Polizza coinvolto in un incidente con terzi, fino al più vicino posto di frontiera ove ha sede, in territorio italiano, un'officina autorizzata;

E' inoltre prevista la corresponsione di una diaria giornaliera nel caso in cui il veicolo indicato nella Scheda di Polizza, coinvolto in un incidente stradale, sia sottoposto a sequestro giudiziario; tale diaria viene erogata nei termini e nei modi sotto specificati:

- Euro 5 per motocicli, motocarri, autovetture, autocarri con peso a pieno carico fino a 35 quintali;
- Euro 10 per autocarri con peso a pieno carico oltre 35 quintali ed autobus.

La diaria verrà corrisposta a partire dal giorno successivo a quello della denuncia fino alla data del dissequestro, e comunque per non più di 30 giorni. In ogni caso l'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa ogni documento che comprovi l'avvenuto sinistro.

Art. 33 – Le esclusioni della copertura assicurativa

L'assicurazione non é prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. 31 "Le prestazioni della copertura assicurativa" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. 31 "Le prestazioni della copertura assicurativa" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;
- controversie di valore inferiore a Euro 258.

L'assicurazione non vale, inoltre:

- se per i mezzi assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti ex art. art. 187 del codice della strada, o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;

1) Veicoli a Motore - forma COMPLETA

Art. 34 – Persone assicurate

L'assicurazione vale per i veicoli a motore indicati nella Scheda di Polizza, compreso il rischio derivante dal traino di rimorchi e/o semirimorchi purché trainati dalla motrice assicurata, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza, la garanzia si intende prestata unicamente a favore del Contraente.

Art. 35 – Le prestazioni della copertura assicurativa

Gli oneri di cui all'articolo 12 - "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a:

- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali, o per le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il ritiro o il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, in seguito ad incidenti stradali; tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per



qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. Restano quindi esclusi i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;

- le controversie contrattuali riquardanti l'autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 36 – Garanzie complementari

L'Impresa garantisce inoltre il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del mezzo indicato nella Scheda di Polizza dal luogo dell'incidente stradale fino all'officina di riparazione più vicina, con le seguenti modalità:

- fino a Euro 52 per autovetture, motocicli, motocarri e autocarri con peso a pieno carico fino a 35 quintali;
- fino a Euro 103 per tutti gli altri autoveicoli;
 - fino a un massimo di Euro 103 delle spese occorrenti per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro stradale o dal pronto soccorso al più vicino ospedale, nel caso in cui l'Assicurato o il conducente o i trasportati del veicolo indicato nella Scheda di Polizza, coinvolti in un incidente stradale con Terzi, abbiano riportato lesioni;
- fino ad un massimo di Euro 130 delle spese di trasporto del mezzo indicato nella Scheda di Polizza coinvolto in un incidente con terzi, fino al più vicino posto di frontiera ove ha sede, in territorio italiano, un'officina autorizzata;

E' inoltre prevista la corresponsione di una diaria giornaliera nel caso in cui il veicolo indicato nella Scheda di Polizza, coinvolto in un incidente stradale, sia sottoposto a sequestro giudiziario; tale diaria viene erogata nei termini e nei modi sotto specificati:

- Euro 5 per motocicli, motocarri, autovetture, autocarri con peso a pieno carico fino a 35 quintali;
- Euro 10 per autocarri con peso a pieno carico oltre 35 quintali ed autobus.

La diaria verrà corrisposta a partire dal giorno successivo a quello della denuncia fino alla data del dissequestro, e comunque per non più di 30 giorni. In ogni caso l'Assicurato è tenuto a far pervenire all'Impresa ogni documento che comprovi l'avvenuto sinistro.

Art. 37 – Le esclusioni della copertura assicurativa

L'assicurazione non é prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. 35 "Le prestazioni della copertura assicurativa" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. 35 "Le prestazioni della copertura assicurativa" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;
- controversie di valore inferiore a Euro 258.

L'assicurazione non vale, inoltre:

- se per i mezzi assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti ex art. art. 187 del codice della strada, o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;

GARANZIA INDENNITA' SOSPENSIONE PATENTE

La garanzia è composta da due diverse Sezioni: Sezione I — "eventi legati alla circolazione stradale" e Sezione II — "eventi legati alla patente di quida".

Art. 38 - Persone e rischi assicurati (valido per entrambe le Sezioni di Garanzia)

Nel caso in cui l'Attività Professionale assicurata sia organizzata in forma di Ditta Individuale e/o di Società di Persone, la copertura assicurativa è prestata esclusivamente a favore dei dipendenti e dei collaboratori in genere, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività professionale. Non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Titolare/i dell'Azienda, nonché di Soci della Società.

Nel caso in cui l'Attività Professionale assicurata sia organizzata in forma di Società di Capitali, la copertura assicurativa è prestata esclusivamente a favore dei dipendenti, dei collaboratori in genere, degli amministratori, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività professionale. Non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Soci, ancorché Amministratori.

Le patenti oggetto della garanzia devono essere indicate analiticamente nella Scheda di Polizza.



Sezione I - eventi legati alla circolazione stradale

Art. 39 – Le prestazioni della copertura assicurativa

Gli oneri di cui all'articolo 12 - "Cosa assicuriamo", sono indennizzabili in quanto conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi ad eventi legati alla circolazione stradale, in relazione alle sequenti fattispecie:

- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, o la costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi in seguito ad eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi in conseguenza di eventi derivanti da incidenti stradali;
- i ricorsi e/o opposizione contro i provvedimenti di sospensione e/o ritiro della patente di guida a seguito di incidenti stradali che abbiano provocato la morte o lesioni personali gravi;
- il ricorso e/o l'opposizione verso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti, per singola violazione, secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all'art. 126 bis del codice della strada;
- il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.

Art. 40- Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 39 "Le prestazioni della copertura assicurativa" per la difesa nei procedimenti penali
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell'articolo 39 "Le prestazioni della copertura assicurativa";
- le controversie di valore inferiore a Euro 258.

L'assicurazione non vale inoltre:

- se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale;
- se per il veicolo a motore guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;
- se al conducente sia stato contestato l'art. 186 -guida in stato di ebbrezza- o l'art. 187 -guida sotto l'influenza di sostante stupefacenti- o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Sezione II - eventi legati alla patente di guida

Art. 41 – Le prestazioni della copertura assicurativa L'Impresa si obbliga a corrispondere al Contraente:

- a) Una DIARIA GIORNALIERA indicata nella Scheda di Polizza, in caso di sospensione temporanea della patente in conseguenza di incidenti stradali che abbiano provocato la morte o lesioni personali ed in ogni altro caso di investimento di persona. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato nella Scheda di Polizza. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione;
- b) Il RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE per conto del dipendente fino al limite massimo di Euro 300,00 per la sua partecipazione a un corso di aggiornamento presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata nella Scheda di Polizza.

Il rimborso delle suddette spese, sostenute per conto del dipendente per la partecipazione al corso di aggiornamento, presuppone che il punteggio sulla patente sia diventato inferiore a dieci punti in sequito a infrazioni commesse durante



l'operatività della polizza e che vengano consegnate all'Impresa copie dell'attestato di frequenza al corso e della fattura relativa alle spese sostenute.

c) Una INDENNITÀ FORFETTARIA di Euro 1.000,00 in caso di sospensione a tempo indeterminato della patente indicata nella Scheda di Polizza per esaurimento totale dei punti.

Il rimborso delle suddette spese, sostenute per conto del dipendente che debba sottoporsi agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente, presuppone che tutte le infrazioni siano commesse durante il periodo di operatività della polizza e che il dipendente non abbia superato l'esame di revisione. L'indennità viene corrisposta dall'Impresa previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

d) Una INDENNITÀ FORFETTARIA di Euro 1.000,00 in caso di revoca della patente indicata nella Scheda di Polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.

Il pagamento della suddetta indennità presuppone che la perdita dei requisiti psichici e/o fisici sia avvenuta durante il periodo di operatività della polizza e che venga consegnata all'Impresa copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.

Condizione per l'operatività delle garanzie suindicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di operatività della polizza; in ogni caso l'Assicurato è tenuto a dare avviso immediato all'Impresa dell'avvenuta restituzione della patente, fornendone copia. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, l'Impresa è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l'indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso.

Infine si precisa che, in caso di imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità è corrisposta solo se e dopo che il conducente sia stato prosciolto od assolto.

Art. 42- Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non è operante quando i provvedimenti inerenti la patente ed indicati nel precedente Articolo 39 – "Le prestazioni della copertura assicurativa":

- dipendono da fatto doloso del titolare della patente;
- dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente in stato di ebbrezza (art. 186) o sotto l'influenza di stupefacenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.187 del codice della strada;
- dipendono dal mancato adempimento dei seguenti obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada: obbligo di fermarsi, omissione di soccorso, rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Art. 43 - Territori dove operano le garanzie della Sezione II – eventi legati alla patente di quida

Ad integrazione di quanto disposto all'Art. - 45 "La validità territoriale" della Sezione OPERATIVITA', le garanzie prestate nella presente sezione sono operanti per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, Principato di Monaco, Liechtenstein, e Andorra. Tuttavia per gli eventi verificatisi al di fuori del territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, la garanzia è operante per fattispecie analoghe a quelle elencate dalla presente polizza e l'indennità viene corrisposta nella misura del 50%.

OPERATIVITA'

Art. 44 - Anticipata risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento dell'Assicurato ovvero in ogni altro caso in cui lo stesso venga sottoposto a concordato preventivo e ad amministrazione controllata.

In tali casi l'Impresa, in conformità a quanto disposto dalla Legge 267/1942 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi di cui al comma precedente ma denunciati dopo gli stessi, fino alla successiva scadenza annuale.

Art. 45 - La validità territoriale

La copertura vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 46 – Limiti temporali della copertura assicurativa



La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività del presente contratto o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, sempreché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di validità del contratto stesso.

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, le stesse si considerano avvenute nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia del presente contratto.

Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia.

La garanzia si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione del contratto a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della polizza.

Art. 47- Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblciato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade l'annualità di Premio; alla scadenza di ogni annualità di Premio, il Premio stesso, i massimali ed i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza vengono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente esclusivamente se da tale confronto dovesse risultare un aumento dell'indice.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie ed i valori in lite minimi e massimi eventualmente previsti dalle presenti condizioni contrattuali e/o indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, che provvederà a comunicare tempestivamente, ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate



IN CASO DI SINISTRO

Art. 48 - Insorgenza del sinistro

Il sinistro insorge al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Art. 49 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.

In caso di mancato rispetto di tali obblighi, L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 50 – Obblighi Garanzia Indennità Sospensione Patente

Per la sola Garanzia Indennità Sospensione Patente, Sezione II – eventi legati alla Patente di guida, ad integrazione di quanto disciplinato nel precedente Articolo 49 – "Modalità per la denuncia del sinistro", il Contraente deve:

- comunicare entro 3 giorni all'Impresa, a mezzo telefax, raccomandata, l'avvenuto ritiro o sospensione del documento di guida allegando, non appena ne venga in possesso, copia di tutti i provvedimenti a lui notificati;
- fornire all'Impresa i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento;
- prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che l'Impresa intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento;
- attivare, previo accordo con l'Impresa, la procedura di ricorso contro il provvedimento di ritiro o di sospensione.

Art. 51 - Gestione del sinistro

A) TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo ed è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Impresa stessa.

B) SCELTA DEL LEGALE, DEL PERITO E DELL'ARBITRO

Quando non sia stato possibile addivenire a un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto di interessi tra l'Impresa e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

Nel caso in non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

L'Assicurato avrà altresì la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

L'Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

C) REVOCA DELL'INCARICO AL LEGALE DESIGNATO O RINUNCIA AL MANDATO DA PARTE DELLO STESSO

ln caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso giudizio, l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.



In caso di rinuncia al mandato da parte del legale designato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempreché la rinuncia non sia determinata da un'oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI DEI LEGALI E DEI PERITI/RIMBORSI ALL'ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa; in caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

In ogni caso il rimborso all'Assicurato non potrà essere superiore al limite che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.

Nel caso in cui, invece, l'Assicurato si sia rivolto all'Impresa per la scelta del Legale, quest'ultimo si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.

Resta inteso che l'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.

E) DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Condizioni Particolari sono operanti esclusivamente se richiamate nella Scheda di Polizza

REG - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Polizza, determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nella Scheda di Polizza.

In caso di variazione del rischio nel corso del periodo assicurativo il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa gli estremi della variazione stessa per la quale il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa 'indicazione degli elementi variabili contemplati nella Scheda di Polizza.

L'Impresa provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari al 50% della differenza fra il premio preventivato esposto nella Scheda di Polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissare un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo -per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva- e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi; resta fermo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.